

STATUTO

**CON.TATTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICESIMO UD VIA SANT'ANTONIO
41

Numero REA: UD - 296365

Codice fiscale: 02897690307

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 3748/2747 DI REPERTORIO E RACCOLTA	
	STATUTO SOCIALE	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario	
	È costituita, con sede nel Comune di Tricesimo (UD), la	
	società cooperativa a responsabilità limitata denominata:	
	"CON.TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove. Per tutto quanto non	
	espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
	civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519,	
	secondo comma, c.c., relativi al numero dei soci cooperatori	
	ed all'attivo dello stato patrimoniale, determina l'obbligo	
	per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio,	
	l'assemblea dei soci per l'adozione delle disposizioni sulle	
	società per azioni e le conseguenti necessarie modificazioni	
	dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione	
	hanno diritto di recesso.	
	È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la	
	facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di	
	aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di	

	materiali, anche presso terzi, nonché di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei	
	soci.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente	
	previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice civile e si	
	propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi educativi e socio - sanitari	
	ed assistenziali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi	
	regionali applicative, favorendo altresì il rispetto,	
	l'integrazione e l'armonia fra gli esseri umani e tra questi e	
	la natura.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa	
	intendono perseguire è quello:	
	- di ispirarsi ed agire in base ai seguenti principi: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo	
	spirito comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche;	

	- di operare in forma mutualistica e senza fini speculativi,	
	tramite la gestione in forma associata dell'impresa, che ne è	
	l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa	
	gratificante ai soci, alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, nel rispetto dei principi etici e	
	deontologici;	
	- di accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione	
	professionale dei soci lavoratori;	
	- di realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari,	
	dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa;	
	- di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e	
	risparmio dei soci;	
	- di operare anche con terzi non soci;	
	- di instaurare con i soci, a norma della Legge 142/2001 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali, un ulteriore rapporto di	
	lavoro nelle forme consentite dalla legislazione vigente e	
	disciplinato da un apposito regolamento interno, approvato	
	dall'assemblea dei soci;	
	- di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre	
	imprese, soprattutto con quelle sociali, ed organismi del	
	terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale,	

per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo

sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità;

- di perseguire un orientamento imprenditoriale volto al
coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative
sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei
consorzi territoriali.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi
sociali e mutualistici, ha per oggetto l'organizzazione e la
gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari,
riabilitativi, infermieristici, educativi-ricreativi, di
supporto psicologico, culturali, rivolti ad adulti, minori,
anziani, diversamente abili e persone in condizioni, od a
rischio, di emarginazione e/o disagio sociale.

In particolare, e solo a titolo indicativo, la cooperativa
persegue il proprio scopo sociale attraverso l'organizzazione,
la gestione, la promozione ed il sostegno di:

- residenze polifunzionali per anziani, case albergo,
residenze protette, residenze sanitarie assistenziali, centri
di accoglienza ed in genere strutture e servizi per soggetti
anziani, disabili psicofisici, soggetti in situazioni di
difficoltà e di disadattamento ed a rischio di emarginazione,
nonché per extracomunitari richiedenti asilo politico;

- asili nido, scuole materne, scuole di istruzione primaria,
giardini per l'infanzia, colonie e centri vacanza e centri per

6 di 47

	- promuovere e realizzare iniziative culturali, eventi,	
	seminari, convegni, corsi di formazione su tematiche inerenti	
	il proprio oggetto sociale e/o finalizzate a sensibilizzare la	
	cittadinanza sulle tematiche del disagio, dell'emarginazione	
	sociale e dell'inserimento, dibattiti, tavole rotonde,	
	workshop, nonché siti web e reti di lavoro e di scambio	
	informativo;	
	- contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di	
	enti pubblici e di enti privati, analoghe ed affini agli scopi	
	della cooperativa stessa.	
	La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle	
	disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme	
	attuative e transitorie del codice civile.	
	La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del	
	pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate	
	negli articoli 106 e 113 del D. Lgs. 385/93) e, comunque, con	
	esclusione di tutte le attività riservate previste dal D. Lgs.	
	58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al	
	raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio	
	oggetto sociale principale. A tal fine potrà:	
	a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche	
	azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti	
	ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini,	
	analoghi o complementari al proprio;	

	b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire	
	iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni	
	altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni	
	proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo	
	ritenga opportuno;	
	c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di	
	garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità	
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di	
	mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando	
	le necessarie garanzie fideiussorie;	
	d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per	
	oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari	
	a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
	e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre	
	imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività	
	rientranti nell'oggetto sociale principale;	
	f) assumere in locazione od in gestione altre imprese aventi	
	scopi analoghi, complementari o affini al proprio, nonché	
	entrare a far parte di consorzi, joint-venture, cooperative,	
	compartecipazioni di imprese, associazioni anche temporanee	
	d'impresa ed attuare la gestione delle iniziative e delle	
	acquisizioni sopra menzionate.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e	
	funzionale a quelle sopra elencate, concludendo contratti,	
	convenzioni, partecipando attivamente ad istruttorie pubbliche	

di progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione previsti dalla legislazione in vigore e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari, volontari ed elementi tecnici ed amministrativi

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche che, a parere dell'organo amministrativo, abbiano i requisiti attitudinali idonei alle attività proposte dalla Cooperativa, che condividano gli ideali di solidarietà e mutualità del movimento cooperativistico e che siano interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche

10 di 47

professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 381 dell'8.11.1991, per la loro immediata individuazione.

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione

	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	

	solamente in occasione delle assemblee convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile, come richiamato dal	
	successivo articolo 9.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha	
	effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il	
	rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque	
	anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	

	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12. Costituisce, in	
	particolare, causa di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dal citato articolo 12 del presente Statuto,	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita (se persona fisica); ragione sociale o denominazione,	
	forma giuridica, sede, organo che ha autorizzato la domanda e	
	relativa deliberazione e qualità della persona che sottoscrive	
	la domanda (se persona giuridica);	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo Statuto;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con	
	quella della cooperativa fatto salvo quanto previsto nel	

	precedente articolo cinque;	
	d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, nel	
	rispetto del limite massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente Statuto.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale	
	diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla	
	stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio devono	

	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di
	cui al precedente articolo 6, determini il superamento dei
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice
	civile, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la
	modificazione dello Statuto.
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
	libro dei soci solo dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla
	modificazione dello Statuto.
	Articolo 8 - Obblighi del socio
	Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:
	a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta
	con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto
	comma, nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
	b) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa
	per tutta la durata della sua permanenza nella stessa.
	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali
	sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una
	tassa di ammissione da determinarsi dall'organo
	amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non

	superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale	
	come determinato nel successivo articolo 18. Le somme versate	
	dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono	
	versate a titolo di indennità forfettaria delle spese	
	sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e	
	confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in	
	cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo	
	ammesso.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e	
	dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in	
	un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente	
	secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove	
	nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale	
	sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche	
	avere luogo mediante trattenuta sulla prima retribuzione.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche	
	agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante	
	l'esistenza della cooperativa.	
	Articolo 9 - Diritti dei soci	
	Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i	
	soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non	
	partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,	
	i libri sociali nonché i documenti relativi alla	

amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi

che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino
il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
che, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale
competente e può attivare le procedure arbitrali di cui al
successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto
riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre
che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio
che:

a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in
grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non
abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo
precedente;

b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua
in tutto o in parte il versamento del capitale sociale
sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel
precedente articolo 8;

c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla

	legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dal
	rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate
	dagli organi sociali;
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
	incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque
	svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con
	la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi
	sociali;
	e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello
	svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e
	nei rapporti in generale con la società e ciò anche con
	richiamo all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente
	Statuto;
	f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del
	diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo
	2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal
	precedente articolo 9;
	g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione
	dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque
	titolo verso la Cooperativa.
	Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni
	particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione,
	preventivamente all'adozione della deliberazione di
	esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera
	raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere

	le cause di inadempimento, fissando un termine per la
	regolarizzazione o per la rimozione delle cause di
	inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato,
	l'Organo Amministrativo, riscontrata la permanenza
	dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare
	l'esclusione del socio.
	L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel
	libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli
	amministratori, che dovranno altresì tempestivamente
	comunicare al socio il provvedimento di esclusione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con
	effetto dall'annotazione di cui sopra.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione
	innanzi al Tribunale competente e può attivare le procedure
	arbitrali di cui all'articolo 29.
	Articolo 13 - Liquidazione
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato,
	eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20,
	nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del
	medesimo articolo 20, la cui liquidazione, eventualmente
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,

	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si	
	è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo	
	12, lettere b), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e	
	2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la società	
	continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota	
	sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per	
	l'ammissione.	
	Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso,	
	dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di	
	socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo	
	comma, del codice civile.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, offrendoli solamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo

	2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp.
	att. trans. del codice civile.
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
	assemblea, saranno stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli
	utili;
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
	collocamento dei titoli.
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si
	applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del
	codice civile, in quanto compatibili con le successive
	disposizioni del presente Statuto.
	RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI
	Articolo 17 - Conferimenti (rapporto mutualistico) e ristorni
	Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo
	quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente
	con la partecipazione alla cooperativa.

	Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in
	ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in
	particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001,
	secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi
	comprese la forma subordinata, la forma autonoma o
	professionale, nonché ogni altra forma.
	In tali casi, il regolamento interno dovrà stabilire una
	specificata disciplina e remunerazione per ciascuna forma di
	prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.
	La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto
	della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il
	socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei
	risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico
	della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con
	le risultanze del bilancio ed eventualmente compensate.
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante
	l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed
	alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli
	stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati
	dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea
	dei soci ai sensi del presente Statuto, che disciplinerà le
	modalità di prestazione dell'attività lavorativa secondo
	quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
	L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare,
	su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno

	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle
	disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito
	regolamento.
	Il ristorno è ripartito fra i soci cooperatori
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono
	considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies
	del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei
	ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi
	mutualistici posti in essere. L'assemblea che approva il
	bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo
	amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei
	trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo,
	lettera b) della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,
	dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo
	regolamento.
	La ripartizione del ristorno fra i singoli soci cooperatori
	avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla
	qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la
	cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti
	criteri (da soli o combinati tra loro):
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

	- la qualifica / professionalità;	
	- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella società;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la produttività.	
	L'Assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;	
	b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile.	
	QUOTE SOCIALI	
	Articolo 18 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali	

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre
	di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo,
	previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla
	redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale,
	conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso,
	con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a
	norma di legge:
	- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a
	norma dell'articolo 2513 del codice civile;
	- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del
	codice civile;
	- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma
	dell'articolo 2545 del codice civile;
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma
	dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
	- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma
	dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo
	amministrativo ai sensi di legge.

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla	
	destinazione degli utili annuali, che dovrà avere luogo come	
	segue:	
	a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo	
	di riserva legale indivisibile;	
	b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;	
	c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di	
	ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto	
	dall'articolo 2525;	
	d) una quota di quanto residua successivamente alle	
	destinazioni precedenti potrà essere destinata alla	
	rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato,	
	purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per	
	garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla	
	cooperativa;	
	e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla	
	remunerazione del capitale sociale effettivamente versato,	
	mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al	
	limite massimo consentito dalla legislazione vigente per	
	garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti	
	salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;	
	f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale	

	remunerazione degli strumenti privi di diritti di
	amministrazione di cui al precedente articolo 16;
	g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata
	alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva
	straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento
	sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni
	futuri.
	L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti
	disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio
	venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile,
	detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).
	Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel
	solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il
	complessivo indebitamento della società sia superiore ad un
	quarto.
	I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in
	proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi
	mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito
	regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo
	32.
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Articolo 21 - Decisioni dei soci
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno

	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso, sono	
	riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge	
	o dal presente Statuto;	
	b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo	
	amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del	
	Vice Presidente;	
	d) la nomina dell'organo di controllo, nonché dell'eventuale	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) le modificazioni dello Statuto;	
	f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	i) l'adozione dello stato di crisi.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 22 - Assemblee	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	comunicazione scritta di cui sia assicurato il ricevimento	
	(lettera raccomandata A.R., anche a mano, fax, telegramma o e-	
	mail), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In	
	tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'assemblea anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere	
	presente nello stesso luogo del presidente, di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	

indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori ed il Sindaco, se nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g), del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci della cooperativa aventi diritto al voto.

Articolo 24 - Votazioni

Le deliberazioni della Assemblea hanno luogo con voto palese:
per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro
sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque
garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria
speciale si applica l'articolo 6 del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società
controllate, e che abbia diritto al voto. Ciascun socio può
rappresentare solamente un altro socio.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre
disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza
dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla

persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta fra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

Gli Amministratori restano in carica sino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

	Gli Amministratori possono essere sempre rieletti.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice	
	Presidenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaco e revisore, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il	
	sindaco, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza	
	effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri	
	sono due, occorre la presenza di entrambi.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	

	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si
	intende respinta.
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
	dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto,
	a maggioranza, fra i non Amministratori. Il verbale deve
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli
	amministratori.
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno
	tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e
	straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno
	tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge,
	limiti ai poteri degli Amministratori.
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i
	limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di
	cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile.
	Ogni 180 (centoottanta) giorni, gli organi delegati devono
	referire agli Amministratori ed all'organo di controllo, se
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa.
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la

rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice
Presidente ed ai Consiglieri Delegati specificamente muniti,
all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di

particolari cariche.

Articolo 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del sindaco eletto dall'Assemblea.

Il sindaco, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

	Il sindaco esercita anche la revisione legale dei conti ai
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..
	Il sindaco relaziona, in occasione dell'approvazione del
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del
	comitato esecutivo, se nominato.
	CONTROVERSIE
	Articolo 29 - Clausola compromissoria
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le
	modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	- le controversie relative alla validità delle decisioni dei
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;
	- le controversie tra amministratori, liquidatori o nei loro
	confronti.
	La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa
	a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della

	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e
	si estende alle contestazioni relative alla mancata
	accettazione della domanda di adesione.
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,
	Sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione
	alla clausola di cui al comma precedente.
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro
	50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
	b) tre, per le altre controversie.
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di
	cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
	civile.
	L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di
	Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale
	Cooperativa promossa dall'associazione di rappresentanza
	scelta, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di
	conoscere ed accettare integralmente.
	In difetto di designazione, entro il termine di sessanta
	giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la
	sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto

	disposto dall'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 36 del D. Lgs. n. 5/2003, i soci	
	possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini	
	stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.	
	La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo	
	Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera	
	Arbitrale Cooperativa e, comunque, sono anticipate dalla Parte	
	che promuove l'attivazione della procedura. Fuori dai casi in	
	cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia	
	deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del	
	socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno	
	della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 - Scioglimento anticipato	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste	
	dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre	
	disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con	
	il metodo assembleare, stabiliscono:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	

	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del	
	codice civile.	
	La Società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni	
	momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso, al	
	socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha	
	effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del	
	codice civile.	
	Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale	
	In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa,	
	l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere	
	destinato nell'ordine:	
	a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed	
	effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali	
	rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20,	
	nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti	
	di quanto previsto dal precedente articolo 20;	
	b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 32 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei	
	ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro	
	stabilito dalla legge o dal presente Statuto, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti,	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione della	
	Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie.	
	Nella determinazione delle modalità di funzionamento	
	mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni	
	debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo	
	2516 C.C..	
	Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni	
	ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono	
	essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-	
	sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità	
	dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal	
	precedente articolo 9.	
	Articolo 33 - Penali	

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali, potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	
	durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	espresse dall'art. 2514 C.C. e contenute nel presente Statuto	
	Sociale (artt. 20 e 31), sono inderogabili e devono di fatto	
	sempre essere osservate.	
	La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la	
	modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede	
	di assemblea e solamente con il voto favorevole della	
	maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.	
	F.to Tomas Cavazza - Efrem Lirusso - Alfredo Cavazza - Fabiana	
	Vinale Notaio (sigillo)	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale	
	formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma	
	1 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro	
	Imprese.	
	Udine, 17 luglio 2017	